



energy to inspire the world

Roma, lì 09/10/2024
DICEOC/ESE/CIC/Prot. 795

Spett.le
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di
Firenze)
Settore 4 - Opere Pubbliche,
Patrimonio e Ambiente

E, p.c.:
COMUNE DI FIRENZE -
Direzione Sistema Tramviario
Metropolitano
Ing. Filippo Martinelli
CMB Cooperativa Muratori e
Braccianti Carpi

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Scandicci
Via Delle Fonti - Località La
Pieve
50018, Scandicci (FI)
Tel. 055-720516
E-mail:
centroscandicci@snam.it

trasmessa via PEC a:
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
pau@comune.campi-bisenzio.fi.it
filippo.martinelli@comune.fi.it
sistematramviario@pec.comune.fi.it
cmbcarpi@cmbcarpipec.it

OGGETTO: PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis,
"Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-
Campi Bisenzio ed opere connesse", ubicata nei Comuni di Firenze e Campi
Bisenzio (FI). Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema
Tramviario Metropolitano. Richiesta pareri e contributi istruttori su
documentazione integrativa e indizione-convocazione CdS.
Richiesta di preventivo tempi/costi risoluzione interferenza sottoservizio.
Metanodotto interferito: "POT. 2° MET. LIVORNO FIRENZE" DN 500 (20").
Realizzazione di opere di protezione al metanodotto in esercizio interferito
sui fondi siti nel Comune di Firenze (FI)
CODICE RIVALSA: EAM37215

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 235172 del 09/07/2024 e alla convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto del 09/09/2024 scorso di pari oggetto, la scrivente Società, quale proprietario e gestore delle infrastrutture interferite dall'opera in progetto, tramite il proprio Funzionario, Ing. Bardi Elias, appositamente delegato, deposita la

snam rete gas
Distretto Centro Occidentale
Viale Libano, 74
00144 Roma (RM)
Tel. 06-524961
Fax. 06-52496561 – 06-52496563
PEC: distrettoceoc@pec.snam.it
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



presente comunicazione agli atti della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 25/10/2024, precisando quanto segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali inviati dal Comune di Firenze con la nota del 10/06/2024 scorso, è confermato che le opere in progetto interferiscono con il metanodotto emarginato con i metanodotti emarginati.

A tal proposito, ribadiamo che il metanodotto emarginato, opera di pubblica utilità ai sensi di legge, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nella fattispecie, Vi specifichiamo che i fondi attraversati dal tratto di metanodotto interessato sono gravati da servitù regolarmente costituita, in favore della scrivente Società, con decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Firenze che prevede, tra l'altro, nel rispetto delle citate norme, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 12,00 (dodici/00) per parte dall'asse della tubazione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario.

Pertanto, Vi confermiamo che per risolvere l'interferenza rilevata dall'esame del Vostro progetto si rende necessario procedere, a cura della scrivente Società ma con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatore, alla realizzazione di opere di protezione al gasdotto emarginato.

Gli oneri ad oggi stimati per la risoluzione dell'interferenza ammontano a complessivi € 119.700,00 (centodiciannovemilasettecento/00) oltre IVA nella misura dovuta, di cui € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA nella misura dovuta quali oneri relativi alla progettazione.

Vogliate pertanto comunicare alla scrivente Società gli estremi del soggetto tenuto al pagamento in via anticipata, la ragione sociale ed il relativo indirizzo, il codice fiscale e/o la Partita IVA dello stesso



indicando, altresì, l'aliquota IVA applicabile al corrispettivo dei lavori necessari al superamento dell'interferenza in oggetto e gli eventuali estremi di esenzione sollevando, espressamente, la scrivente Società da ogni onere e responsabilità nel caso di contestazioni e/o di contenziosi di carattere tributario e/o fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri Organi eventualmente competenti al riguardo.

Il pagamento dell'importo suddetto, dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di Snam Rete Gas S.p.A. presso Intesa San Paolo S.p.A. Piazzale Supercortemaggiore, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – IBAN IT10C0306984561100000001993, citando nella causale il "Codice Rivalsa AINT" indicato in oggetto ed inviando copia della relativa disposizione di pagamento.

Nel caso siate soggetti a Delibera CIPE 62/2020, per il pagamento dell'importo suddetto ed a seguito della Vostra richiesta di emissione fattura sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A. comunicarVi, ai sensi dell'allegato 1.IO della Delibera CIPE 62/2020, il numero di conto corrente dedicato su cui effettuare il relativo versamento.

In applicazione a quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) e dal D.M. 03.04.2013 n.55 in materia di fatturazione elettronica, Vogliate comunicare alla scrivente Società il "Codice univoco" e gli eventuali ulteriori riferimenti necessari per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura a codesta Amministrazione.

Precisiamo che, fatto salvo l'avvenuta ricezione del progetto dell'opera approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché il pagamento anticipato degli oneri da parte del soggetto proponente/realizzatore, il tempo occorrente per la risoluzione dell'interferenza è stimabile in 18 mesi, a decorrere dalla data ultima di acquisizione dei materiali e degli eventuali ulteriori permessi pubblici, nonché della messa a disposizione, da parte del soggetto proponente/realizzatore, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere idoneamente autorizzate.

Resta inteso che la scrivente Società, in difetto anche di una sola delle condizioni sopra citate, resta sollevata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o per la mancata risoluzione dell'interferenza, sia nei confronti del soggetto



proponente/realizzatore, che di terzi. In tale ultima eventualità, verrà addebitato, al soggetto tenuto al pagamento, l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata.

Si rammenta altresì che l'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi,, relativamente alle opere di competenza della scrivente Società, dovrà sostituire, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.327 dell'8/6/2001 e s.m.i., anche ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi, "..... ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato" consentendo, quindi, anche la realizzazione delle opere finalizzate al superamento dell'interferenza in oggetto.

Resta inteso che, qualora la Conferenza di Servizi adotti una determinazione di conclusione negativa, la scrivente Società procederà alla richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per la progettazione.

In virtù della preesistenza degli impianti interferiti dalle opere in progetto, resta inteso:

- che l'Ente gestore dell'opera interferente non potrà dare luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fideiussioni, canoni, una tantum etc.) nei confronti della scrivente;
- che la scrivente, qualora si renda necessario modificare e/o sostituire alcuni tratti della condotta interferita, successivamente alla realizzazione delle opere interferenti, è autorizzata, fin da ora, ad effettuare, a propria cura e spese e previ accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente, tutti gli interventi di adeguamento ritenuti necessari, senza dover versare alcun canone e/o cauzione;
- che, qualora a seguito di modifiche delle infrastrutture interferenti, la scrivente ritenga necessario intervenire sui propri impianti, tutti gli oneri relativi agli interventi di adeguamento delle proprie opere saranno a totale carico dell'Ente e/o del gestore della stessa infrastruttura interferente;
- che dovranno essere riconosciuti alla scrivente tutti i costi effettivamente sostenuti per il superamento dell'interferenza;

L'Ente o il Soggetto gestore dell'opera interferente resta, inoltre, obbligato fin da ora a:



- sollevare la scrivente Società da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti.
- non effettuare, nel corso dei lavori, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o interventi di qualsiasi genere, ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili, entro l'intera fascia asservita larga m. 12,00 (dodici/00), senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente Società;
- definire e verbalizzare con il Centro Snam Rete Gas di Scandicci, direttamente o tramite l'impresa esecutrice dei lavori, quali competenti e responsabili in materia, le "procedure di esecuzione dei lavori" al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare quella relativa alla sicurezza;
- realizzare e mantenere agibile, a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli impianti della scrivente Società adeguati a seguito dei lavori in oggetto, affinché gli stessi siano, ai fini della sicurezza, sempre e in qualunque momento facilmente raggiungibili;
- tra la ns. condotta ed i Vs. eventuali sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere di almeno metri 0,50; fra i servizi dovrà essere posta una soletta realizzata con beole in c.a., un'analogia soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo;
- sopra la nostra condotta non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi, anche se provvisori;
- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;
- resta altresì inteso che le fasce asservite dovranno essere lasciate a terreno agrario, non potranno essere pavimentate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte.



Nel segnalarVi, infine, che il metanodotto emarginato è in pressione e in esercizio, ci corre l'obbligo di evidenziare che, ai fini della sicurezza, all'interno della fascia asservita del gasdotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e senza gli opportuni accordi con il competente Centro Snam Rete Gas di Scandicci per definire il verbale relativo ai "rischi specifici", nonché le fasi dei Vostri lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo ulteriore verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

In difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti.

Per quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Ing. Elias Bardi in qualità di Manager del Centro Snam Rete Gas di Scandicci - Via Delle Fonti - Località La Pieve - tel. 055-720516, unità territorialmente preposta all'esercizio degli impianti interferiti dall'opera in oggetto, resta a disposizione per un preventivo coordinamento.

Restando comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Timbro e firma per accettazione



Trasporto
Distretto Centro Occidentale
Director
Ing. Giovanni Russo
(firmato digitalmente)